

16 Febbraio 2017

Estratto da:

Nuova carta degli operatori sanitari - Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari (per la Pastorale della Salute)

Introduzione- Ministri della vita -> Generare

27. Il desiderio del figlio, per quanto sincero e intenso, da parte dei coniugi, non legittima il ricorso a tecniche contrarie alla verità del generare umano e alla dignità del nuovo essere umano.⁷⁰ Il desiderio del figlio non è all'origine di alcun diritto al figlio. Questi è persona, con dignità di "soggetto". In quanto tale non può essere voluto come "oggetto" di diritto. Il figlio è piuttosto soggetto di diritto: c'è un diritto del figlio ad essere concepito nel pieno rispetto del suo essere persona.⁷¹ 28. Oltre queste ragioni intrinseche contrarie alla dignità della persona e del suo concepimento, a rendere moralmente inammissibili le tecniche di fecondazione artificiale extracorporea concorrono circostanze e conseguenze relative alle modalità tecniche di esecuzione. Esse, infatti, comportano numerose *perdite embrionali*. Una parte di queste perdite dipende dalle tecniche stesse, per cui per avere un bambino nato si accetta di perdere circa l'80% degli embrioni effettivamente trasferiti. Altri embrioni sono eliminati direttamente perché portatori di difetti genetici.⁷² Nel caso, infine, di gravidanza multipla, uno o più embrioni o feti possono essere soppressi direttamente per evitare rischi agli embrioni o feti risparmiati.⁷³ Ogni soppressione diretta di un essere umano fra il concepimento e la nascita ha carattere di aborto vero e proprio. In merito alle suddette circostanze e conseguenze relative alle modalità di fecondazione artificiale extracorporea, si è in presenza, pertanto, di fattori aggravanti un procedimento tecnico già in sé stesso moralmente illecito. 29. *Le tecniche di fecondazione artificiale eterologhe* sono gravate della negatività etica di una filiazione dissociata dal ricorso a gameti di persone estranee agli sposi contrasta con l'unità del matrimonio e la fedeltà degli sposi, e lede il diritto del figlio ad essere concepito e messo al mondo da parte dei due coniugi. La procreazione, in questo caso, « se viene accettata, è solo perché esprime il proprio desiderio, o addirittura la propria volontà, di avere il figlio "ad ogni costo", e non, invece, perché dice totale accoglienza dell'altro e, quindi, apertura alla ricchezza della vita di cui il figlio è portatore ». ⁷⁴ Tali tecniche, infatti, disattendono la vocazione comune e unitaria dei coniugi alla paternità e alla maternità a « diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro », e provocano una « rottura fra parentalità genetica, parentalità gestazionale, e responsabilità educativa », ⁷⁵ che si ripercuote dalla famiglia nella società. Ulteriore motivo di delegittimazione è la mercificazione e la selezione eugenetica dei gameti. 30. Per gli stessi motivi, aggravati dall'assenza di vincolo matrimoniale, è moralmente inaccettabile la fecondazione artificiale di nubili e ⁷⁶ « Così si deforma e falsifica il contenuto originario della sessualità umana e i due significati, unitivo e procreativo, insiti nella natura stessa dell'atto coniugale, vengono artificialmente separati: in questo modo l'unione è tradita e la fecondità è sottomessa all'arbitrio dell'uomo e della donna ». ⁷⁷ Per gli stessi motivi, contraria alla verità del generare e alla dignità del nascituro è l'inseminazione *post mortem*, cioè con seme, prelevato e depositato in vita, del coniuge defunto. 31. Ugualmente contraria alla dignità della donna, all'unità del matrimonio e alla dignità della procreazione della persona umana è la *maternità surrogata*. Impiantare nell'utero di una donna un embrione che le è geneticamente estraneo o anche fecondarla con l'impegno di consegnare il nascituro a un committente, significa frammentare la maternità, riducendo la gestazione a una incubazione irrispettosa della dignità e del diritto del figlio ad essere « concepito, portato in grembo, messo al mondo ed educato dai propri genitori ». ⁷⁸ 32. Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuta la fecondazione, « ogni bambino

che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore ».⁷⁹

Note:

(71)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum*

vitae, II, B, 8: AAS 80 (1988), 97. « Il figlio non è qualcosa di dovuto, ma un dono. Il “dono più grande del matrimonio”, è una persona umana. Il figlio non può essere considerato come oggetto di proprietà: a ciò condurrebbe il riconoscimento di un preteso “diritto al figlio”. In questo campo, soltanto il figlio ha veri diritti: quello “di essere il frutto dell’atto specifico dell’amore coniugale dei suoi genitori e anche il diritto a essere rispettato come persona dal suo concepimento” » (CCC, n. 2378). « Certamente la FIVET omologa non è gravata di tutta quella negati- vità etica che si riscontra nella procreazione extraconiugale; la famiglia e il matrimonio continuano a costituire l’ambito della nascita e dell’educazione dei figli. Tuttavia, in conformità con la dottrina tradizionale relativa ai beni del matrimonio e alla dignità della persona, la Chiesa rimane contraria, dal punto di vista morale, alla fecondazione omologa in vitro; questa è in se stessa illecita e contrastante con la dignità della procreazione e dell’unione coniugale, anche quando tutto sia messo in atto per evitare la morte dell’embrione umano. Pur non potendo essere approvata la modalità con cui viene ottenuto il concepimento umano nella FIVET, ogni bambino che viene al mondo dovrà comunque essere accolto come un dono vivente della Bontà divina e dovrà essere educato con amore » (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum vitae*, II, 5: AAS 80 [1988], 94).

(72)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Dignitas personae*, nn. 15; 22: AAS 100 (2008), 867; 873.

(73)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Dignitas personae*, n. 21: AAS 100 (2008), 872.

(74)

GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 23: AAS 87 (1995), 427.

7

(75)

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum vitae*, II, A, 1. 2: AAS 80 (1988), 87-89.

(76)

Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istr. *Donum vitae*, II, A, 2: AAS 80 (1988), 88
(77)

GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Evangelium vitae*, n. 23: AAS
87 (1995), 427.